

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642 E
SUCCESSIVE MODIFICHE, TABELLA DEGLI ATTI ESENTI DAL-
L'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO, ART. 19. -----

REPERTORIO N. 37559 RACCOLTA N. 15369 -----

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER TRASFORMA-
ZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI-
TATA IN SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO.** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilacinque, il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore dieci.
In Buttigliera Alta (TO), in Piazza del Popolo n. 2 nei locali del Sindacato
Pensionati di Buttigliera Alta. -----

Innanzi a me dott. MARIO SICIGNANO, Notaio in Torino, iscritto nel Ruolo
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente
il signor: CICCOLELLA MATTEO, pensionato, nato a Molfetta (BA) il
giorno 6 marzo 1926, residente a Buttigliera Alta (TO), via Al Castello n. 7,
codice fiscale CCC MTT 26C06 F284L, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della "SOCIETA' COOPERATIVA
ERA OPERAI E AGRICOLTORI DI BUTTIGLIERA ALTA A R.L.", con
sede legale in Buttigliera Alta (TO), alla via Mario Greco n. 1, iscritta all'Al-
bo delle Cooperative con il n. A122310, al Registro delle Imprese di Torino,
codice fiscale e partita IVA n. 00473060010 ed al R.E.A. di Torino al n.
238895. -----

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri,
io notaio sono certo, previa rinunzia fatta dallo stesso comparente con il mio

fulmine



2

consenso, all'assistenza dei testimoni, dichiara a me Notaio che, mediante avviso regolarmente notificato ai sensi di legge e dello statuto sociale, è stata convocata per oggi, per le ore 10,00 (dieci) ed in questo luogo, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione in data 19 maggio 2005 alle ore 22,00 (ventidue) andata deserta, l'assemblea straordinaria della società cooperativa in oggetto per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO: -----

- 1) Trasformazione da Società Cooperativa fra operai e agricoltori di Buttigliera Alta in Società di Mutuo Soccorso fra operai e agricoltori di Buttigliera Alta; -----
- 2) approvazione del nuovo Statuto; -----
- 3) Elezione del Consiglio di Amministrazione; -----
- 4) Abolizione del Collegio Sindacale non essendo obbligatorio a sensi di legge: -----
- 5) Varie ed eventuali -----

Lo stesso, quindi, mi chiede di redigere il presente verbale; io Notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto dello svolgimento dell'assemblea. -----

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 18) e per designazione unanime degli intervenuti in assemblea, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CICCOLELLA MATTEO il quale, constatato: -----

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto sociale; -----

- che sono presenti personalmente numero quattordici (14) soci e per valide deleghe conservate negli atti sociali numero dieci (10) soci, per un totale di numero ventiquattro (24) soci, sul totale di numero trentasei (36) soci rego-

3
larmente iscritti nel Libro dei Soci ed aventi diritto al voto, generalizzati nell'elenco che scritto su due facciate si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, omessane la lettura da me Notaio per dispensa avuta dal comparente in Assemblea; -----

- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente signor CICCOLELLA MATTEO, e dei consiglieri ASCHIERI ROLANDO, ASCHIERI CESARE, CROCE UGO EGIDIO, CRISPINO VINCENZO, ASCHIERI BRUNO, NENCIELEIA e BRACOTTO ANNITA; -----

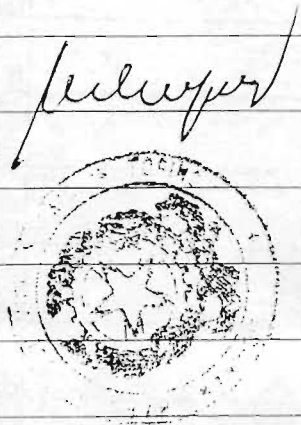
- che è presente il Collegio Sindacale in persona di FARINELLA MAURO, sindaco effettivo, e CAPRIOLO FRANCESCO, sindaco supplente; -----

----- DICHIARA -----

la presente assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione il 19 maggio 2005 alle ore ventidue. -----

Tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, accettandone la discussione e rinunciando ad ogni contraria eccezione. -----

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor CICCOLELLA MATTEO, illustra le ragioni che rendono opportuno trasformare la società dall'attuale forma di società cooperativa in quella di società di mutuo soccorso regolata dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818, modificando l'oggetto sociale per adeguarlo allo svolgimento dell'attività di mutuo soccorso nonchè adottare un



4
nuovo testo dello Statuto Sociale. -----

Il Presidente, signor CICCOLELLA MATTEO, informa l'assemblea che il Ministero delle Finanze con la circolare del 30/10/2000 n. 195/E e l'art. 17 Legge 23 dicembre 2000 n. 383 ha riconosciuto la possibilità di trasformazione della Società Cooperativa in società di mutuo soccorso senza perdere i benefici previsti dalla legge purchè siano rispettate le disposizioni sostanziali di cui all'Art. 11 comma 5 della legge 59/92 e cioè la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento dell'Ente e che tale clausola di devoluzione è espressamente prevista anche nello Statuto della Società di mutuo soccorso da adottare. -----

Il Presidente, pertanto, propone all'Assemblea dei soci di deliberare la trasformazione della società dall'attuale forma di società cooperativa nella forma di società di mutuo soccorso e di approvare lo Statuto che disciplinerà la vita della società nella forma di società di mutuo soccorso; di eleggere un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri e di abolire il Collegio Sindacale non essendo obbligatorio a sensi di legge. -----

Il Presidente fa poi presente all'assemblea che, essendo la società di mutuo soccorso una società a mutualità pura, non può equipararsi, agli effetti dell'art. 2545 octies, comma 2, C.C. ad una Cooperativa a mutualità non prevalente, per cui non è necessario, nella fattispecie, redigere un bilancio straordinario per la trasformazione della società e che nella nuova veste di società di mutuo soccorso, non svolgendo attività di impresa e non avendo la qualifica di imprenditore commerciale può chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese e mantenere solo l'iscrizione nell'albo degli enti cooperativi in conformità agli orientamenti della dottrina prevalente. -----

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.

Dopo esauriente discussione il Presidente mette ai voti gli argomenti posti all'ordine del giorno con le modifiche proposte e l'Assemblea dei soci, preso atto delle comunicazioni dell'Organo Amministrativo e del parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità -----

----- DELIBERA: -----

1) di trasformare la società dall'attuale forma cooperativa in quella di società di mutuo soccorso con la denominazione sociale di "Società di Mutuo Soccorso fra operai e agricoltori di Buttigliera Alta"; -----

2) di modificare l'oggetto sociale adeguandolo alla legge 15-4-1886 n. 3818;

3) di modificare integralmente lo Statuto Sociale nel seguente nuovo testo: --

----- "STATUTO -----

- della "SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E AGRICOLTORI DI BUTTIGLIERA ALTA". -----

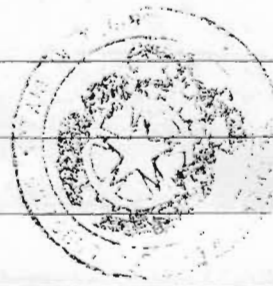
----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -----

ART.1 - È costituita una Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, denominata: "**SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E AGRICOLTORI DI BUTTIGLIERA ALTA**" siglabile "**S.M.S. FRA OPERAI E AGRICOLTORI DI BUTTIGLIERA ALTA**". -----

ART.2 - La Società ha sede legale in Buttigliera Alta (TO), via Mario Greco n. 1. -----

La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio del Comune in



6. cui ha sede legale e nei Comuni limitrofi. -----

La Società ha durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, a norma di legge, con delibera assembleare.

ART.3 – La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818. -----

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità. -----

In particolare la società potrà: -----

a) svolgere attività di assistenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari a carico, stipulando, se del caso, convenzioni con altre Società di Mutuo Soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private; -----

b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati; -----

c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio. -----

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo la società potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto. -----

In particolare la società potrà: -----

a) stabilire rapporti con organismi mutualistici simili a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale; -----

b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico; -----

c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali. -----

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea. -----

----- TITOLO II -----

SOCI - CAPO I - RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONE E PROCEDURA DI AMMISSIONE. -----

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato. -----

Possono essere soci ordinari della Società le persone fisiche di ambo i sessi che siano operai, agricoltori, lavoratori autonomi o dipendenti, i pensionati, le casalinghe e i giovani di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni domiciliati nel Comune in cui la Società ha la sede legale e i residenti nei Comuni della Regione Piemonte. -----

Possono aderire alla società come membri onorari o benefattori le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società o intendano favorire il perseguimento degli scopi della società dando un contributo economico e un sostegno. -----

ART. 5 - Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo, data di nascita e residenza. La domanda deve essere accompagnata dalla controfirma di un socio ordinario. -----

M. Lupat



Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda. -----

La delibera di ammissione diventa operativa e viene annotata nel libro dei soci dopo che il richiedente ha effettuato il versamento della quota sociale. --

L'ammissione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. -----

ART. 6 – I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le quote sono nominative intrasmissibili e non rivalutabili. -----

I soci ordinari hanno diritto a fruire dei servizi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente Statuto. -----

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI -----

ART. 7 – La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte. -----

ART. 8 – RECESSO - IL socio può recedere dalla Società con preavviso di novanta giorni effettuando la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

ART. 9 – ESCLUSIONE - L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del

9
rapporto sociale; -----

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società; -----

c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

d) che, ai sensi dell'art. 2043 C.C., cagioni alla Società con fatti delosi o colposi un danno ingiusto; -----

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati contro la persona e/o il patrimonio o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. -----

ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11 – I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota e di quanto versato alla Società a titolo di tassa di ammissione e di contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione. -----

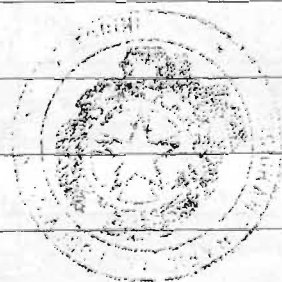
I versamenti dei soci effettuati per la quota sociale, la tassa di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione, sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società o in caso di morte, o di recesso o esclusione dalla Società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Società. -----

TITOLO III - PATRIMONIO - CAPO I -----

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE -----

ART. 12 - Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili

fulvio



quali risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea ordinaria. -----

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e gestione e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi: ----

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato; -----

b) in cartelle di istituti o di Società nazionali di credito fondiario; -----

c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine; -----

d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. -----

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante. -----

ART. 13 – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31° dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferisce o entro e non oltre i 180 (centoottanta) giorni quando ricorrono le condizioni evidenziate nell'art. 19 del presente Statuto. -----

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale. -----

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali a gli altri eventuali pro-
venti. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre pre-
viste dal presente statuto. -----

CLAUSOLE MUTUALISTICHE -----

Il tre per cento degli utili annuali deve essere devoluto ai Fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della
legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-
stione, nonché fondi e riserve durante la vita della Società, salvo che la de-
stinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

CAPO II - VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI -----

ART. 14 – Le quote sociali devono essere versate con le modalità ed i tempi
di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle
esigenze della Società. -----

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI - CAPO

I - ORGANI SOCIALI -----

ART. 15 – Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Presidente; -----
- d) il Collegio dei Sindaci, ove nominato. -----

CAPO II- L'ASSEMBLEA -----

ART. 16 – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convoca-
zione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenen-
te l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede sociale o, in ca-

fulvia



so di impossibilità di utilizzo della sede sociale, altrove purché nel territorio italiano, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. -----

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni devono avvenire sempre anche per lettera e in caso di convocazione per scioglimento o trasformazione della Società, per lettera raccomandata a mano o mezzo equipollente (fax, telefax, e-mail, ecc). -----

La convocazione dell'Assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Sindaci, se nominato. -----

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. -----

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. ----

ART. 17 – L'Assemblea ordinaria: -----

a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci, se nominati; ----

b) procede alla nomina della cariche sociali; -----

c) approva i regolamenti interni previsti dallo Statuto; -----

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati. -----

13

ART. 18 - L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge. -----

ART. 19 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà deliberare entro e non oltre i 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

ART. 20 - L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. -----

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere depositati presso la sede sociale, ed eventualmente illustrati dagli amministratori ai soci ordinari che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli. -----

ART. 21 - In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati. -----

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la

presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, e salvo che sulla modifica delle disposizioni previste dal presente Statuto in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di liquidazione o trasformazione della Società. Per tale modifica sono necessarie le quote di presenza e di voti favorevoli specificati nel successivo art. 32 del presente Statuto. ----

Tutti i soci hanno uguali diritti. -----

Ogni socio ha un solo voto. -----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. -----

ART. 22 - Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, avente diritto al voto, che non rivesta cariche sociali, cioè che non sia amministratore, o sindaco, o dipendente della Società, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali. --

ART. 23 - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. -----

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio. -----

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

ART. 24 – Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell'art. 5 della legge 3818/1886. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno: -----

- il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti, se non vi ha provveduto l'assemblea. -----

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo. -

Il Consiglio può nominare un Segretario. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, ove nominato. ---

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. -----

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente e dal Segretario. -----

ART. 25 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. -----

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: -----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto; -----

c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; -----

d) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti; -----

e) assumere e licenziare il personale della Società; -----

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; -----

g) deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o organismi già costituiti o da costituire; -----

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci; -----

i) compilare i regolamenti interni che verranno approvati dall'Assemblea. ---

ART. 26 – In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ.. -----

CAPO IV - IL PRESIDENTE -----

ART. 27 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria

17
ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano. -----

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della Società, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito. -----

CAPO V - IL COLLEGIO DEI SINDACI -----

ART. 28 – La Società nomina il Collegio del Sindaci, ai sensi di legge, solo nel caso in cui si verificano i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno. -----

CAPO VI - GRATUITÀ DELLE CARICHE -----

ART. 29 – Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della Società. -----

TITOLO V - CONCILIAZIONE E ARBITRATO -----

ART. 30 – Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che

provvederà alla nomina dell'arbitro -----

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE

ART. 31 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge. -----

ART. 32 - In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 59/1992. Ugualmente ai predetti fondi deve essere devoluto l'intero patrimonio con la deliberazione di trasformazione della Società in ente diverso da quelli previsti dal Titolo VI del libro V del codice civile. -----

La modifica del presente articolo dello Statuto richiede che l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberi con la presenza di almeno gli otto decimi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della totalità degli intervenuti. -----

ART. 33 – Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore." -----

L'Assemblea delibera inoltre: -----

4) di approvare nel suo complesso nonché in ciascuno dei 33 (trentatre) articoli che lo compongono, il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente le norme relative al funzionamento e all'organizzazione della società, con tutte le modifiche innanzi deliberate ed in esso recepite; -----

5) di eleggere il Consiglio di Amministrazione composto di sette membri per i prossimi tre esercizi sociali nelle persone dei signori CICCOLELLA MATTEO, Presidente, CROGE UGO EGIDIO, Vice Presidente, ASCHIERI BRUNO, ASCHIERI CESARE REMO, CRISPINO VINCENZO, BOERO.

19
OSCAR E NENCI ELIA Consiglieri i quali, presenti, dichiarano di accettare la carica; -----

6) di abolire il Collegio Sindacale non essendo obbligatorio a sensi di legge.

Ai fini della trascrizione nei Registri Immobiliari di Susa e della conseguente voltura catastale, il comparente dichiara che la "SOCIETA' COOPERATIVA ERA OPERAIE AGRICOLTORI DI BUTTIGLIERA ALTA A R.L.", come sopra trasformata, è attualmente proprietaria dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Buttigliera Alta, censiti al Catasto Fabbricati di Buttigliera Alta come segue: -----

- al foglio 14, numero 49, sub. 1, via IV Marzo n. 2 piano T, categoria C/2, classe U, consistenza metri quadrati 46, R.C. Euro 83,15; -----

- al foglio 14, numero 49, sub. 2, via IV Marzo n. 2 piano S-1-T, categoria C/1, classe 2, consistenza metri quadrati 154, R.C. Euro 3157,51; -----

- al foglio 14, numero 49, sub. 3, via IV Marzo n. 2 piano T, categoria C/1, classe 2, consistenza metri quadrati 46, R.C. Euro 943,15; -----

- al foglio 14, numero 49, sub. 4, via IV Marzo n. 2 piano 1, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 1, R.C. Euro 29,44; -----

- al foglio 14, numero 49, sub. 5, via IV Marzo n. 2 piano 1, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 1, R.C. Euro 29,44 -----

e censiti al Catasto Terreni di Buttigliera Alta come segue: -----

- al foglio 13, numero 59, prato arboreo di classe seconda, superficie are 12 (dodici) e centiare 15 (quindici), R.D. Euro 5,02 e R.A. Euro 4,08; -----

- al foglio 13, numero 60, prato arboreo di classe seconda, superficie are 11 (undici) e centiare 23 (ventitre), R.D. Euro 4,64 e R.A. Euro 3,77. -----

Il comparente autorizza i competenti uffici ad eseguire la trascrizione e la

voltura catastale relative agli immobili precitati a favore della società trasferita con esonero per gli uffici competenti da ogni responsabilità in merito

Il componente dichiara che nel patrimonio della società non vi sono altri immobili e beni mobili registrati. -----

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CICCOLELLA MATTEO a chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e l'iscrizione della Società di mutuo soccorso nell'albo degli enti cooperativi. -----

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici. -----

Imposte e spese del presente verbale e delle dipendenti formalità sono a carico della società che chiede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 n. 5 Allegato A del D.P.R. 26.4.1986 N. 131, delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ai sensi dell'art. 10, del T.U. (D.Lgs. 31 ottobre 1990 N. 347) e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 64 e successive modifiche, Tabella degli Atti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, art. 19. -----

Richiesto, ho ricevuto il presente verbale, letto da me notaio in assemblea al componente che, da me interpellato, approva, conferma e con me sottoscrive in calce ed intercalari. -----

Dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me notaio su sei fogli per ventidue facciate. -----

IN ORIGINALE FIRMATO: -----

MATTEO CICCOLELLA -----

MARIO SICIGNANO NOTAIO -----

